

Associazione

Volontari per Policlinico Tor Vergata

O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81 - 0133 Roma
Codice fiscale e P. IVA 08385151009

Statuto

Art.1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 460/97 denominata ".....Onlus".

Art.2 – SEDE

L'associazione ha sede in.....via..., ma può costituire sedi secondarie.

Art.3 – SCOPO

L'associazione Onlus non ha scopo di lucro.

L'associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo principale di favorire ed incrementare l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività tecnico-scientifiche con particolare riguardo alla formazione ed istruzione del personale medico e paramedico anche sotto forma di borse di studio, promuovendo e sviluppando ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere anche a scopo culturale la conoscenza di nuove terapie sanitarie a beneficio della salute pubblica e della ricerca scientifica, attraverso la sperimentazione diretta di tali terapie e di nuovi medicinali ed indirettamente con prestazioni a favore di Istituti o Enti aventi scopi analoghi e per finalità di sviluppo scientifico del Policlinico Tor Vergata, da cui dipenda il progresso dell'Italia nel campo della ricerca scientifica finalizzata al miglioramento della salute fisica e psichica dei cittadini.

Potrà inoltre essere promossa l'organizzazione di incontri, convegni e similari, comprese iniziative volte alla acquisizione di attrezzature e strumentazioni che si rendessero necessarie, nonché la collaborazione, sotto qualsiasi forma, con Enti o Istituzioni sia pubblici che privati, per il conseguimento degli scopi suddetti e la stampa e diffusione di lavori e pubblicazioni scientifiche.

La Onlus potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

La Associazione Onlus comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente.

Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di Onlus.

Art.4 - ASSOCIATI

Sono associati dell'associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta.

Spetta al comitato direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal comitato direttivo.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 5 – RECESSO-DIMISSIONI-DECADENZA

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in qualsiasi momento.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al comitato direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal comitato direttivo con delibera motivata contro gli associati:

A)che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;

B)che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal comitato direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;

C)che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione. L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art.6 - ORGANI

Nelle Onlus devono essere previsti quali organi della associazione:

- l'assemblea dei soci
- Il comitato direttivo
- Il presidente
- Il collegio dei revisori dei conti

Art.7 – ASSEMBLEA

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si riunirà almeno una volta l'anno.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del comitato direttivo;
- alla nomina del collegio dei revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il comitato direttivo intendesse sottoporre.

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Art.8 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto (lettera o fax) inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di un telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Art.9 – COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un comitato direttivo nominato dall'assemblea.

Il comitato direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il comitato direttivo elegge al suo interno il presidente ed eventualmente un vice presidente.

Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del comitato direttivo, il comitato direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti;

I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del comitato direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero comitato direttivo si intenderà decaduto.

Art. 10 - POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.

E' in ogni caso fatto divieto al comitato direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del comitato. E' sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il comitato direttivo nominerà al suo interno il presidente.

Il comitato direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno: entro il 30.4 e entro il 31.12 di ogni anno per sottoporre all'assemblea per l'approvazione rispettivamente il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso l'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato.

Gli associati possono prenderne visione.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il comitato direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto delle disposizioni di legge in materia ex lett. e, comma 6, dell'art. 10 del d. lgs 4.12.97 n.460.

Il comitato direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o fax.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di un telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art.11 – PRESIDENTE

Il presidente, ed in sua assenza o impedimento, il vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato direttivo.

Art. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

E' composto da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 13 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è formato:

a) dal patrimonio iniziale di €...

b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;

e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;

f) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

g) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

h) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

i) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore, contributi offerti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art.14 – BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il comitato direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.2

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15 – SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione o ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 16 – NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.